

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1.1 TIPOLOGIE DI REATI

I delitti contro l'industria e il commercio previsti all'interno del Decreto all'art. 25-bis.1 sono i seguenti:

- Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art.517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

*

1.2 AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati sopra elencati, le aree di attività a rischio che presentano profili di potenziale criticità con particolare riferimento all'attività svolta dalla Società risultano essere le seguenti:

- gestione degli acquisti e/o ricezione di materie prime;
- gestione delle vendite e ordini;
- gestione della negoziazione e stipulazione, sia dirette che tramite terzi, di contratti con clienti e/o con fornitori;
- gestione delle attività attinenti all'etichettatura dei prodotti.

1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISCHIO

Nell'espletamento delle rispettive attività, i Destinatari coinvolti nelle aree di rischio, compresi i Collaboratori, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-bis 1, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

1.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare o che possano integrare taluno dei reati

previsti dagli artt. 25-bis.1 del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico ed in considerazione dei rapporti che la Società intrattiene nello svolgimento della propria attività, i Destinatari che, per ragione del proprio incarico, siano coinvolti nelle attività di gestione delle fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio devono astenersi da:

- compiere nell'esercizio dell'attività aziendale atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- mettere in vendita o in circolazione, sia su mercati nazionali che esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- consegnare un prodotto differente rispetto a quanto concordato ovvero un prodotto che abbia origine, provenienza, qualità o quantità diversa rispetto a quanto dichiarato e pattuito;
- mettere in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Inoltre, i Destinatari del presente Modello sono tenuti a:

- rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - a) il Codice Etico;
 - b) il presente Modello;
 - c) ogni altra documentazione relativa alla gestione delle attività ricomprese tra le aree di rischio di cui al precedente Paragrafo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle regole interne, finalizzate alla gestione dei rapporti con le controparti.

1.3.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Le regole ed i divieti riportati nel precedente Paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività aziendale della Società.

Ai fini dell'applicazione e attuazione della presente Parte Speciale, pertanto, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- attuare tutte le misure necessarie atte ad evitare che possano essere venduti a terzi prodotti con caratteristiche qualitative difformi da quelle concordate ovvero prodotti contraffatti o contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi dell'altrui diritto;
- prevedere che nei contratti con i fornitori e/o clienti vengano previste apposite clausole contrattuali di risoluzione al verificarsi di situazioni che possano, anche in astratto, concretizzare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio;
- effettuare controlli preliminari sui nuovi clienti e/o fornitori;
- gestire le trattative e le negoziazioni con i fornitori conformemente a quanto stabilito dalla Procedura "PG 7.4 – Approvvigionamento";
- effettuare i controlli sulle materie prime in arrivo presso la Società definiti dalla Procedura "PO09 – Ricevimento materie prime", al fine verificare la corrispondenza delle caratteristiche con il relativo ordine di acquisto;
- sottoporre i prodotti commercializzati dalla Società a verifiche *ad hoc* prima della consegna al cliente al fine di accertarne la conformità alle specifiche qualitative concordate.

1.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti coinvolti devono informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza qualora vengano a conoscenza di qualsiasi violazione o mancata applicazione delle norme che disciplinano le fattispecie di reato di cui all'art. 25-bis.1

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione a tale scopo necessaria.